



CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO
D’INFANZIA COMUNALE “IL TULIPANO”

Nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali vigenti

Approvato con determinazione della Giunta Comunale n. 70 del 25 marzo 2025
Approvato con determinazione del Direttore n. 64 del 2 aprile 2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto	2
Art. 2 - Destinatari	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico di ASIF CHIMELLI.....	10
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	11
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	12
Art. 7 – Durata del contratto	13
Art. 8 – Importo del contratto	13
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	15
Art. 9 – Corrispettivo.....	16
Art. 10 – Rette	16
Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	17
Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto	17
Art. 12 bis Anticipazione del prezzo	17
Art. 12 ter – Esecuzione del contratto.....	18
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	18
Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	18
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	18
Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	19
Art. 17 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	20
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	20
Art. 19 – Subappalto.....	21
Art. 19 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti	22
Art. 20 – Personale dell'Operatore economico	22
Art. 21 - Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali	25
Art. 22 - Formazione del personale	25
Art. 23 – Tutela dei lavoratori.....	26
Art. 24 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	26
Art. 25 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	26
Art. 26 - Caratteristiche del servizio di ristorazione	27
Art. 27 – Sicurezza.....	30
Art. 28 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	30
Art. 29 – Trattamento dei dati personali.....	30
Art. 30 – Garanzia definitiva.....	31
Art. 31 – Obblighi assicurativi.....	31
Art. 32 – Penali.....	32
Art. 33 – Clausola di forza maggiore	34
Art. 34 – Risoluzione del contratto	35
Art. 35 – Recesso	36
Art. 36 – Definizione delle controversie mediante CCT	36
Art. 37 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	36
Art. 38 – Obblighi in materia di legalità	37
Art. 39 – Spese a carico dell'Operatore economico.....	37
Art. 40 – Disposizioni anticorruzione	38
Art. 41 - Codice di Comportamento.....	38
Art. 42 – Norma di chiusura	38

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico amministrativo la gestione del servizio di nido d'infanzia comunale "IL TULIPANO", situato in Viale Petri 2/A, che fa parte del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Pergine Valsugana. La titolarità del servizio resta in capo quest'ultimo, che lo gestisce attraverso l'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B. CHIMELLI (di seguito ASIF CHIMELLI), con la quale l'Aggiudicatario stipulerà il contratto di appalto, per un numero massimo di posti disponibili pari a 66 (di cui massimo 60 a tempo pieno e i restanti a tempo parziale). Ove il numero a tempo pieno risultasse inferiore, i restanti posti potranno essere occupati dalla modalità a tempo parziale, nel rispetto del numero massimo previsto.
2. ASIF CHIMELLI non garantisce la copertura di tutti i posti sopra indicati. Con la sottoscrizione del contratto l'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione e di aumento dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per ASIF CHIMELLI, salvo quanto indicato agli articoli 8 e 13 del presente capitolato.
3. Il nido d'infanzia in oggetto, unitamente alle altre strutture attive sul territorio, fa parte del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia erogati ai residenti nel comune di Pergine Valsugana e nei Comuni convenzionati (al momento dell'adozione del presente capitolato Calceranica al Lago, Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Vignola Falesina e Baselga di Pinè).
4. La gestione del servizio di nido di infanzia si configura come un sistema di prestazioni da svolgersi presso l'immobile di Viale Petri 2/A, come riportato nell'allegato 5) Planimetria degli spazi. Il servizio di nido d'infanzia oggetto di affidamento potrà essere gestito anche presso una struttura diversa che ASIF CHIMELLI dovesse individuare e mettere a disposizione successivamente.
5. Per gestione del nido d'infanzia si intende la predisposizione e l'attuazione del Progetto educativo, il servizio di ristorazione, la cura degli spazi, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
6. Rimane in capo ad ASIF CHIMELLI l'elaborazione dell'indirizzo pedagogico-educativo, la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti nei nidi d'infanzia e la supervisione pedagogica.
7. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica ed economica.
8. Il servizio deve essere organizzato ed erogato per anno educativo, che di norma ha avvio ad inizio settembre e si conclude a fine luglio, per un totale di undici mesi l'anno.
9. L'apertura del servizio è garantita per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Il nido rimane chiuso al pubblico per complessivi trenta giorni lavorativi ogni annualità (di norma il nido chiude nel mese di agosto). In ogni caso il servizio dovrà essere organizzato ed erogato secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno educativo nel rispetto delle chiusure obbligatorie in corso d'anno disposte dal Direttore di ASIF CHIMELLI.
10. Il servizio erogato agli utenti è a tempo pieno o a part time per un massimo di 10 ore giornaliere, oltre al quarto d'ora descritto nel paragrafo successivo.

L'orario di apertura del servizio è compreso nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 17.30; l'accesso al servizio dovrà comunque essere assicurato a partire dalle ore 7.15 senza costi

aggiuntivi, a favore delle famiglie che ne facciano richiesta. Il servizio erogato in favore degli utenti è della seguente tipologia:

- “tempo pieno” con orario 7.15 – 17.30;
- “part-time mattutino” con orario 7.15 – 13.15;
- “part-time pomeridiano” con orario 11.00 – 17.30.

Eventuali variazioni d’orario saranno concordate fra le parti.

11. L’orario di accoglienza del bambino è il seguente:

- dalle ore 8.30 alle ore 9.15, con possibilità di anticipo fin dalle ore 7.15 per la modalità di fruizione a “tempo pieno” e a “part time mattutino”;
- dalle ore 11.00 alle ore 12.30 per la modalità di fruizione a “part time pomeridiano”.

12. L’orario del ricongiungimento familiare è il seguente:

- dalle ore 15.30 alle ore 16.00, con possibilità di prolungamento fino alle ore 17.30 per la modalità di fruizione a “tempo pieno”;
- dalle ore 12.30 alle ore 13.15 per la modalità di fruizione a “part time mattutino”;
- dalle ore 15.30 alle ore 16.00, con possibilità di prolungamento fino alle ore 17.30 per la modalità di fruizione a “part time pomeridiano”.

13. L’Operatore economico deve inoltre garantire, ove ritenuto dal medesimo compatibile con l’organizzazione del servizio e qualora richiesto dall’utenza del part-time mattutino e su prenotazione, il servizio integrativo in orario pomeridiano sino alle ore 17.30.

L’accesso al servizio integrativo avviene a fronte del versamento di una tariffa oraria pari a € 4,60/ora IVA inclusa; tali importi sono direttamente introitati dall’appaltatore.

14. Eventuali modifiche all’articolazione dell’orario di apertura al pubblico sono stabilite con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta comunale e l’appaltatore, tenuto conto delle esigenze dell’utenza.

15. L’affidatario assicura comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all’orario di uscita.

16. Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d’infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm, dalle relative deliberazioni attuative, dal regolamento per la gestione del servizio di nido d’infanzia, dal D.lvo n 65 del 2017 e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti. Nell’erogazione del servizio l’Operatore economico deve attenersi agli standard e ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente, dal regolamento di gestione dei nidi d’infanzia comunali e da eventuali altri documenti adottati da ASIF CHIMELLI.

17. Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d’infanzia devono altresì essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi definiti dalla normativa vigente rispetto ai singoli settori d’attività così come indicato nei successivi articoli.

18. È esclusa la ripartizione in lotti per le ragioni indicate nel provvedimento a contrarre.

Art. 2 - Destinatari

1. Il servizio di nido d'infanzia è rivolto ai/alle bambini/e in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che, compiuti i 3 anni di età, non abbiano la possibilità effettiva di frequentare la scuola dell'infanzia della propria area di utenza. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal regolamento di gestione.
2. Per l'ammissione al servizio di nido d'infanzia si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal regolamento per la gestione del servizio di nido d'infanzia. L'ammissione avverrà esclusivamente su indicazione dell'ufficio di ASIF CHIMELLI competente. La graduatoria è predisposta da ASIF CHIMELLI.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato è concesso in comodato d'uso gratuito all'Operatore economico, che ne è custode per tutta la durata del servizio, l'immobile di Pergine Valsugana, Viale Petri 2/A, con annesso giardino.

L'immobile, le relative pertinenze, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati all'Operatore economico per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

2. L'Operatore economico deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia, senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo e nel rispetto delle chiusure obbligatorie in corso d'anno disposte dal Direttore di ASIF CHIMELLI.
3. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato e deve attenersi agli standard e a criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente ed è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.
4. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

5. L'Operatore economico è tenuto a:
 - a) fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico ed e-mail, in funzione permanente durante l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che ASIF CHIMELLI intenda far pervenire all'affidatario;
 - b) comunicare, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del referente per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un sostituto di tale soggetto in caso di suo impedimento o assenza. Tale soggetto sarà considerato il Responsabile gestionale del contratto, dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti e dovrà essere munito

dei necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo di ASIF CHIMELLI;

- c) collaborare con ASIF CHIMELLI, in caso di avvicendamento tra Enti gestori al termine del contratto, per garantire la regolare continuità sia in fase di avvio che di conclusione del servizio;
- d) dare attuazione al progetto pedagogico e al progetto educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà quello presentato in sede di gara. Per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto ad aggiornare annualmente il progetto educativo e presentarlo ad ASIF CHIMELLI per la valutazione, entro il secondo mese di ogni anno educativo. Qualora quest'ultima rilevi incompatibilità con la progettualità aziendale del servizio, l'affidatario dovrà adeguarsi alle indicazioni date;
- e) garantire il rispetto del calendario delle attività programmate e degli orari nonché la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente;
- f) presentare alla prima assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo;
- g) partecipare, su richiesta di ASIF CHIMELLI, a progetti e alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie rendendosi, inoltre, disponibile a valutare la gestione di eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordando con ASIF CHIMELLI modalità e condizioni; è fatto divieto all'affidatario assumere qualsiasi tipo di iniziativa diretta o indiretta connessa con lo svolgimento del servizio che coinvolga soggetti esterni all'organizzazione aziendale dell'affidatario medesimo, senza averne preliminarmente concordato le modalità con ASIF CHIMELLI, la quale valuterà ogni singola iniziativa. Tutte le iniziative prima di essere attivate devono ottenere espressa autorizzazione da parte dell'Azienda;
- h) partecipare, su richiesta di ASIF CHIMELLI, a momenti di confronto e verifica volti a favorire la messa in rete dei servizi socio educativi per l'infanzia comunali;
- i) presentare ad ASIF CHIMELLI, al momento dell'attivazione del servizio nido d'infanzia, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);
- j) fornire ad ASIF CHIMELLI, entro i termini dallo stesso definiti, ogni informazione, dato o documento che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della gestione dell'utenza e della valutazione dell'attività espletata dall'affidatario del servizio;
- k) rispettare gli standard qualitativi definiti nella documentazione di ASIF CHIMELLI e provvedere, secondo le tempistiche che verranno concordate, alla somministrazione dei questionari, elaborati di concerto con ASIF CHIMELLI, volti alla rilevazione della soddisfazione dell'utenza, nonché collaborare ad ogni altra eventuale indagine o rilevazione richiesta dalla medesima Azienda;
- l) garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio.

L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra può essere valutata da ASIF CHIMELLI in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio;

- m) provvedere, in caso di necessità, alla sostituzione o all'acquisto di nuove attrezzature ludiche ed apparecchiature varie;

- n) garantire l'assolvimento di tutte le operazioni volte ad assicurare il servizio di preparazione, trasporto e somministrazione dei pasti, nonché di quelle relative alla pulizia e sanificazione dei locali di distribuzione del pasto nel rispetto della normativa dei criteri minimi ambientali (CAM) previsti;
- o) provvedere costantemente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze e dell'area verde messi a disposizione, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature, materiali e strumenti al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l'affidatario deve procedere a costanti esami e verifiche delle aree, anche esterne, per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere ed infortuni ai bambini. Tale obbligo è esteso anche in caso di disposizioni sanitarie più specifiche e puntuali a seguito di eventi calamitosi, epidemie o altro.

Prima dell'avvio del servizio, l'Operatore economico dovrà fornire ad ASIF CHIMELLI il piano delle pulizie giornaliere e periodiche, contenente tra l'altro la tipologia di operazioni e la relativa frequenza per ciascuno spazio interno ed esterno del nido. Tale piano deve essere sempre disponibile presso la struttura.

I prodotti di pulizia dovranno essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire la salvaguardia dell'ambiente. Non potranno in alcun modo essere utilizzati prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante. Tutti i prodotti di pulizia utilizzati all'interno del nido dovranno rispettare quanto di seguito elencato:

- 1) i prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa per le pulizie ordinarie, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto D, del D.M. 51 del 29 gennaio 2021 così come modificato dall'art. 1 commi 1 lett. a), 2 lett. a) e b), e 3 del D.M. 24/09/2021 che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti per l'igiene;
- 2) prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio, secondo quanto stabilito dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti disinfettanti;
- 3) i prodotti specifici per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc., nonché i prodotti classificati "superconcentrati" devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto E, del D.M. 51 del 29 gennaio 2021 così come modificato dall'art. 1 commi 1 lett. a), 2 lett. a) e b), e 3 del D.M. 24/09/2021 che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) degli altri prodotti;
- 4) i prodotti in carta tessuto devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto F, D.M. 51 del 29 gennaio 2021) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti ausiliari (prodotti in carta tessuto).

L'aggiudicatario deve fornire ad ASIF CHIMELLI, prima dell'avvio del servizio, e comunque nel corso dell'esecuzione del medesimo, l'elenco dei prodotti utilizzati nell'esecuzione del servizio e la dichiarazione in ordine alla conformità dei prodotti ai CAM di cui sopra. ASIF CHIMELLI si riserva di richiedere all'Operatore economico la dimostrazione di quanto dichiarato.

I prodotti di pulizia devono essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoriuscite accidentali di liquidi;

- p) comunicare ad ASIF CHIMELLI la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al fine di garantire il perfetto stato di efficienza della struttura e dell'impiantistica, ed in

particolare, segnalare entro 24 ore eventuali interventi di manutenzione straordinaria urgente necessari al fine di garantire la sicurezza della struttura;

- q) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza.

Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo): le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, sostituzione di piastrelle e battiscopa, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, la manutenzione dei giochi in giardino, gli spurghi delle fognature compresi i degrassatori delle cucine, la costante pulizia e svuotamento delle griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzetti al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse sia al piano terra che in copertura, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, comprese quelle di emergenza, reattori ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo;

La manutenzione ordinaria dovrà riguardare inoltre l'area esterna alla struttura, ivi comprese (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo): la regolare potatura delle piante e delle fioriere, la periodica valutazione di stabilità delle piante ad alto fusto eventualmente presenti, l'eventuale ripristino del prato, ove necessario; è altresì prevista l'ispezione periodica trimestrale ed annuale delle attrezzature ludiche presenti negli spazi cortilivi della scuola, mirata a valutare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura (stabilità e funzionalità), dell'area di sicurezza, della pavimentazione antitrauma e dell'area in cui è collocata. Le ispezioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme UNI EN1176:2018 - 1177:2018 e del libretto di manutenzione di ogni singolo prodotto, ove presente, fornito dal produttore e certificate da un tecnico abilitato alla valutazione delle attrezzature ludiche come previsto dalle sopracitate norme.

- r) provvedere alla manutenzione ordinaria ed alle verifiche periodiche di legge dei seguenti impianti (ove presenti): riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, elettrico, chiusure motorizzate (cancelli), antincendio (estintori) e/o manichette e/o naspì e/o impianto rivelazione fumi e/o serrande tagliafuoco e/o inergen, idrico-sanitario, di irrigazione (che dovrà essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale), antintrusione, ascensore, messa a terra e scariche atmosferiche, linea vita posta in copertura, e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. In particolare, ove presenti, per l'impianto di riscaldamento e raffrescamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 art. 1 lett. o) e art. 11 e del D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e ss. mm., con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale. Sarà inoltre cura dell'Operatore economico provvedere all'aggiornamento di tutte le certificazioni relative alla sicurezza dell'edificio e degli impianti (es. certificati INAIL per centrali termiche ed impianto di terra ecc.), nonché redigere e tenere aggiornati i Registri di manutenzione degli impianti (manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio) e presentare, annualmente ed alla scadenza della convenzione, una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato, corredata dalle certificazioni aggiornate in copia, che attesti sotto personale responsabilità la completa ottemperanza alle

norme di legge per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dell'impiantistica tecnica. L'identificazione della struttura, comprese le relative planimetrie, nonché l'impiantistica presente e la titolarità della gestione delle relative manutenzioni ordinarie sono riportati nell'Allegato 5) Planimetria degli spazi;

- s) effettuare le verifiche periodiche mensili e programmate degli impianti elettrici, idrico sanitari, presidi antincendio (porte tagliafuoco, rilevatori antincendio, estintori, serrande, ecc.), raffrescamento, impianto di elevazione e comunque per tutti gli impianti presenti nella struttura con la sola esclusione dell'impianto fotovoltaico, che rimane in gestione ad ASIF CHIMELLI. Rimane altresì a carico del soggetto la pratica di rinnovo del Certificato protezione incendi in quanto attività soggetta a rinnovo da presentare al Servizio Incendi della PAT;
- t) sostenere le eventuali spese legate ad impianti che la normativa vigente pone a carico del conduttore fra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative alla manutenzione degli impianti idrico sanitario, di ascensore, di riscaldamento e raffrescamento (inclusa la fornitura e sostituzione periodica dei filtri), di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche e antincendio (nassi e manichette poste negli spazi comuni), che, saranno eventualmente fatturate da ASIF CHIMELLI sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Rimangono comunque a carico dell'Operatore economico le piccole opere di sostituzione componenti impiantistiche da sostituire per un importo unitario inferiore a €500,00 più IVA.

- u) predisporre e presentare ad ASIF CHIMELLI prima dell'avvio del servizio un Piano annuale di manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva (oltre agli interventi previsti come obbligatori per legge in materia di impianti), dell'area esterna alla stessa oltre che delle attrezzature, apparecchiature, arredi e arredi gioco affidati. Tale piano, completo di modalità, frequenza e calendario, verrà valutato da ASIF CHIMELLI ai fini della sua approvazione in coerenza a quanto disciplinato sul capitolato.

Qualora da tale valutazione di ASIF CHIMELLI rilevi la necessità di modifiche e/o integrazioni, ASIF CHIMELLI invita l'Operatore economico ad accogliere le osservazioni formulate entro 10 giorni dal loro ricevimento;

- v) acquistare, sostituire ed integrare:
 - a. prima dell'avvio del servizio e nel corso della gestione tutti i beni di consumo necessari a garantire la funzionalità del servizio caratterizzati dall'aver un'utilità non ripetuta. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: generi alimentari; materiale di pulizia; materiale igienico e sanitario (es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria ecc.;
 - b. prima dell'avvio del servizio e nel corso della gestione tutti i beni caratterizzati dall'aver un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo necessari a garantire la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: biancheria (es. tovaglie, lenzuola, cuscini, coperte...), suppellettili da cucina necessarie per la somministrazione dei pasti (es. piatti, bicchieri, posate...), materiale didattico, giochi. L'Operatore economico deve provvedere costantemente al rinnovo dei beni di cui al presente punto. L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata da ASIF CHIMELLI in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio;
- w) provvedere a mantenere con cura e pulite le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale;

- x) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per l'acqua e per il servizio idrico-sanitario, il teleriscaldamento, l'eventuale telefono e linea dati, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, provvedendo all'intestazione a proprio nome delle utenze, divenendo pertanto titolare delle stesse. Rimane a carico di ASIF CHIMELLI l'utenza elettrica in quanto il contatore è unico con l'attigua Scuola d'infanzia GB1;
- y) garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852 del 29 aprile 2004 e relative disposizioni attuative nonché l'applicazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari somministrati ai sensi del Regolamento CE 178 del 28 gennaio 2002, nonché il controllo sulla potabilità dell'acqua ai sensi della normativa vigente e della legionella, ove richiesto. Dovrà inoltre essere rispettata la normativa vigente (Regolamento UE 1169 del 25 ottobre 2011) in tema di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Inoltre, dovranno essere effettuati i controlli igienico sanitari e microbiologici su superfici di lavoro e su alimenti (anche ai sensi del Regolamento 2073 del 15 novembre 2005 e ss. mm. e ii.), da parte di personale qualificato, secondo il piano HACCP. Tale Piano, all'avvio del servizio, dovrà essere inviato ad ASIF CHIMELLI per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni;
- z) garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro. L'Operatore economico dovrà provvedere in autonomia a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati esterni ed interni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo. A tal fine l'Operatore economico dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano di fuga prestabilito e verificato, nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmesso ad ASIF CHIMELLI. L'Operatore economico si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza all'amministrazione prima dell'inizio del servizio;
- aa) Integrare l'analisi dei rischi (Allegato 4), rilevando che l'attività di ASIF CHIMELLI presso le strutture comporta rischi interferenziali minimi, che comunque richiedono la valutazione dei rischi ed il coordinamento tra datori di lavoro.

L'Operatore economico s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori. Ai fini del presente articolo si rileva che l'attività comporta rischi interferenziali minimi e l'Operatore economico è tenuto alla compilazione delle parti di propria competenza del DUVRI - Allegato 4) - ai fini di confermare il coordinamento tra datori di lavoro;

- bb) garantire l'adempimento alla normativa vigente in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39;
- cc) operare nel rispetto dell'ambiente, ed in particolare:
 - a. provvedere alla rimozione di rifiuti ed al successivo smaltimento utilizzando i contenitori appositi, rispettando le norme e le regole in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;
 - b. sperimentare, se richiesto da ASIF CHIMELLI e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili forniti dai genitori stessi;
- dd) rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni fissate ad ASIF CHIMELLI nel sistema di gestione ambientale e trasmettere alla stessa, se richiesti, i dati relativi agli impatti ambientali del servizio affidato;

- ee) formare adeguatamente il proprio personale;
- ff) l'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico di ASIF CHIMELLI

1. ASIF CHIMELLI provvede a:

- a) mettere a disposizione una struttura idonea allo svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato così come individuata nell'Allegato 5) Planimetria degli spazi;
- b) concedere in uso gli arredi e le attrezzature, necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale dei locali. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: armadio dispensa, mantenitore, frigorifero, carrelli per la distribuzione, lavastoviglie, essiccatoio, lavatrice. In sede di consegna del servizio, verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzature; analoga operazione verrà compiuta al termine del servizio.
- c) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate all'art. 15 del presente capitolato;
- d) sostenere gli oneri accessori per l'energia elettrica in quanto il contatore è centralizzato e comune all'attigua scuola d'infanzia GB1, nonché sostenere gli oneri relativi all'utilizzo e gestione dell'impianto fotovoltaico;
- e) provvedere, attraverso il Comune di Pergine Valsugana, alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Restano esclusi i piccoli interventi di importo unitario inferiore a €500,00 più IVA. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. ASIF CHIMELLI si riserva la facoltà di addebitare all'appaltatore le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dall'appaltatore ad ASIF CHIMELLI nel più breve tempo possibile e senza ritardo alcuno dalla rilevazione oppure qualora gli stessi derivino dall'inadempimento totale o parziale degli interventi di manutenzione ordinaria posti in capo al soggetto gestore. Rimangono comunque a carico dell'appaltatore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora l'appaltatore non abbia provveduto ad avvisare ASIF CHIMELLI di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- f) effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
- g) elaborare le graduatorie di ammissione al nido;
- h) consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio;

2. ASIF CHIMELLI si riserva la possibilità di valutare le richieste motivatamente avanzate dall'affidatario relative ad ulteriori necessità di arredi e di attrezzature, evidenziatesi nell'arco della vigenza contrattuale, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.

3. ASIF CHIMELLI si riserva di utilizzare, in accordo con l'appaltatore, alcuni spazi dello stabile per altri servizi rivolti alla prima infanzia.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - h) le norme del codice civile;
 - i) regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi;
 - j) L.p. 12 marzo 2002 n. 4 e ss. mm. e deliberazioni della Giunta Provinciale attuative della normativa stessa;
 - k) Decreto legislativo n. 65 del 2017;
 - l) criteri Ambientali Minimi (CAM) relativamente al servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (DM 51 del 29 gennaio 2021 e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»;

- m) criteri Ambientali Minimi relativi al Servizio di ristorazione collettiva e derrate alimentari:
- per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva: DM AMBIENTE 10 MARZO 2020 - PARR. C.a, D.a, D.b. E.a;
 - per l'acquisto di derrate alimentari: DM AMBIENTE 10 MARZO 2020 - PARR. F.a.;
 - resta implicito il rispetto degli eventuali ulteriori CAM applicabili individuati tra quelli vigenti al seguente link <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>".
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- 2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati allo stesso:
- a) il capitolato tecnico amministrativo ed i relativi allegati;
 - b) l'atto di nomina al Responsabile del trattamento dati (Allegato 1);
 - c) l'offerta tecnica dell'Operatore economico (Allegati G, H, redatti secondo i modelli inclusi nel disciplinare);
 - d) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
 - e) il DUVRI (Allegato 4);
 - f) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - g) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
 - h) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto già resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;
2. Il contratto è predisposto, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. Il contratto è sottoscritto da ASIF CHIMELLI.

3. Eventuali atti aggiuntivi relativi all'attivazione di opzioni previste dal presente capitolato verranno stipulati in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza ad eccezione dell'eventuale proroga stipulata sotto forma di scrittura privata.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni educativi decorrenti dal 1° settembre dell'anno educativo successivo alla stipula (o alla richiesta di avvio del servizio nelle more della stipula secondo quanto stabilito al comma successivo) e comunque fino al 31/07/2028.

Per anno educativo si intende il periodo dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno.

Nel caso di avvio del servizio successivamente al 01.09.2025 il contratto avrà la medesima scadenza fissata il 31/07/2028. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio con contestuale consegna dell'immobile.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, ASIF CHIMELLI può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di mancata stipulazione l'Affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ASIF CHIMELLI esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

4. Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il corrispettivo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dall'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni comprese nell'appalto.

Il corrispettivo dovuto all'Operatore economico viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio.

L'importo a base asta fa riferimento alla quota mensile a tempo pieno e alla quota a tempo parziale, come da specchio riportato di seguito, valutate per un periodo di 11 mesi annui, per tre anni, e a piena capienza. Nella tabella che segue sono riportati valori complessivi contrattuali, le singole voci e la distinzione per annualità.

Servizio di gestione del nido comunale Il Tulipano per un numero massimo di posti disponibili pari a 66 (di cui massimo 60 a tempo pieno ed i restanti a tempo parziale). Importi IVA esclusa		
TIPOLOGIA	CORRISPETTIVO MENSILE	11 MESI (IVA ESCLUSA)
<i>60 posti tempo pieno</i>	<i>€ 1.140,00</i>	<i>€ 752.400,00</i>
<i>6 posti tempo parziale</i>	<i>€ 760,00</i>	<i>€ 50.160,00</i>
<i>Importo complessivo annuale per 11 mesi di apertura</i>		<i>€ 802.560,00</i>
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 700,00

Importi complessivi	
Importo complessivo a base di gara (3 anni), al netto degli oneri per la sicurezza	€ 2.407.680,00
Di cui manodopera (incidenza)	€ 1.612.272,00 (pari al 66,9%)
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (3 anni)	€ 2.100,00
Importo stimato per il triennio qualora al nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali (rif. art. 21)	€ 100.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (rif. co. 3)	€ 481.956,00
Importo complessivo dell'appalto al lordo di eventuali opzioni / proroghe	€2.991.736,00

2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:
- nel caso di riduzione del numero di bambini iscritti a tempo pieno al servizio di nido d'infanzia superiore al 20% e fino all'80% dei posti disponibili a tempo pieno per un periodo continuativo non inferiore a n. 4 mesi, ASIF CHIMELLI può ridefinire con l'Operatore economico le condizioni contrattuali, relativamente al medesimo servizio di nido, per il periodo successivo e finché permanga tale riduzione;
 - nel caso di riduzione del numero di bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia superiore all'80% dei posti disponibili per almeno 4 mesi, ASIF CHIMELLI si riserva di non attivare o non proseguire il servizio. In tal caso il contratto si intende risolto di diritto senza che con ciò l'Operatore economico possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta;
 - nel caso di attivazione della proroga di cui all'articolo 7, comma 3 del presente capitolato;
 - nel caso dell'attivazione della previsione di cui all'articolo 21 del capitolato (Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali).

Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, ASIF CHIMELLI si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni (compresa la variazione del numero di bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia) fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. La revisione prezzi si applica a norma dell'articolo 60 e dell'allegato II.2 – bis del d.lgs 36/2023.
2. Ai sensi art 11 comma 4 dell'allegato II bis del d.lgs 36/2023, considerato che l'appalto non è associato ad un codice CPV elencato in norma (CPV 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica) sono stati individuati i seguenti indici di revisione di cui all'art 10 co.1 dell'allegato II bis del d.lgs 36/2023 ritenuti maggiormente pertinenti l'attività oggetto dell'appalto, anche tenendo conto delle associazioni individuate dalla norma:
 - “[851] istruzione prescolastica”, con un peso valutato in base all'incidenza della manodopera, pari all'66,9%;
 - “[00ST] Indice generale senza tabacchi”, con un peso pari all'33,1%.
3. Ai fini dell'operatività della clausola si procede al calcolo della variazione procedendo come disposto dell'allegato II bis del d.lgs 36/2023 tabella D (articolo 11) comma 7. In particolare:
 - a) Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.
 - b) ASIF CHIMELLI monitora l'andamento dell'appalto con frequenza mensile. La clausola di revisione prezzi è attivata quando la variazione dell'indice sintetico sopra riportato supera la soglia indicata alla precedente lettera a). La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

ASIF CHIMELLI procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula: $V_t = (I_t - I_0) / I_0 * 100$, dove $t=0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione (aggiudicazione) e $t=1, 2, 3$, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.
 - c) La revisione come sopra determinata viene comunicata all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi senza necessità di procedere con la stipulazione di atti aggiuntivi al contratto.
 - d) La revisione prezzi trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla scadenza del primo mese utilizzato per la rilevazione.
 - e) La liquidazione dei maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi avverrà con fatturazione distinta, a saldo di ogni annualità, con pagamento della sommatoria delle singole eventuali variazioni calcolate nelle modalità sopra descritte.

Art. 9 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio.

Il corrispettivo relativo ai servizi oggetto del capitolato tecnico amministrativo è determinato come segue:

- **una quota mensile per ogni posto occupato a tempo pieno** fino al limite massimo dei 60 posti a tempo pieno, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
 - **una quota mensile per ogni posto occupato a tempo parziale** per i restanti posti occupati nella modalità tempo parziale, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore. La quota per la modalità part time è pari a 2/3 della quota per il tempo pieno;
 - un'eventuale quota oraria per l'impiego di personale aggiuntivo determinata secondo le modalità definite nell'art. 21 del presente capitolato.
2. Il numero di posti occupati presso il servizio di nido si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non potrà essere superiore ai posti previsti per la struttura. La quota mensile sarà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto lasciato libero (ultimo giorno di frequenza) entro il 15° giorno del mese.
 3. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.
Il corrispettivo per il servizio di nido d'infanzia potrà essere decurtato delle somme corrispondenti ad eventuali penali, come previste all'art. 32 del capitolato tecnico amministrativo.
 4. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal capitolato tecnico amministrativo e dall'offerta tecnica presentata dall'Operatore economico in sede di gara. In particolare nel corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico posto a base di gara sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008. Al corrispettivo fissato deve essere aggiunta l'I.V.A. se e in quanto dovuta a termine di legge.

Art. 10 – Rette

1. Per le modalità di determinazione e pagamento delle rette di tutti i servizi di nido d'infanzia, si applicano le disposizioni in vigore relative ai servizi socio-educativi comunali. Spettano ad ASIF CHIMELLI la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti, che costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa.

È fatto assoluto divieto all'Operatore economico e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi partecipazione in denaro o in qualsiasi altra forma.

In caso di violazione della presente prescrizione, ASIF CHIMELLI procede all'applicazione immediata della penale massima prevista dall'art. 32, comma 1, lettera h) del capitolato tecnico amministrativo. In caso di violazione reiterata della presente disposizione, ASIF CHIMELLI può

procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'articolo 34 del capitolato tecnico amministrativo.

2. Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti, l'appaltatore deve consegnare ad ASIF CHIMELLI, entro il giorno 5 di ogni mese i dati inerenti alle presenze dei bambini iscritti.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP) provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ASIF CHIMELLI per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, ASIF CHIMELLI ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.
6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 bis Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 12 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Sezione II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. In caso di sospensione o chiusura del servizio a seguito di provvedimenti della pubblica autorità per motivi di emergenza sanitaria o di protezione civile o altri motivi di forza maggiore per periodi pari o superiori a 15 giorni, ASIF CHIMELLI ridefinisce con l'Operatore economico le condizioni contrattuali, relativamente al medesimo servizio di nido. In tal caso le condizioni sono ridefinite entro un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/chiusura e finché permanga la situazione d'emergenza; nelle more di tale ridefinizione restano ferme le precedenti condizioni contrattuali applicabili.
2. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è disposta dal RUP.

Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Fermo restando quanto indicato nei precedenti articoli del presente capitolato, per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il corrispettivo, determinato in sede di aggiudicazione, è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio e, per ogni anno educativo (settembre-luglio), è pagato in n. 11 rate mensili posticipate, a seguito di emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura o di documento sostitutivo fiscalmente valido della stessa ai sensi della vigente normativa, salvo quanto previsto all'art. 19 del presente capitolato in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato nei suoi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. ASIF CHIMELLI provvede alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla

verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, ASIF CHIMELLI trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASIF CHIMELLI del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 7, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ASIF CHIMELLI paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente ad ASIF CHIMELLI, che procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa ASIF CHIMELLI nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
10. ASIF CHIMELLI procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia, prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, secondo la normativa vigente.

Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. ASIF CHIMELLI si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche attraverso l'accesso alla struttura di propri delegati. A tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:
 - presenza del personale educativo ed ausiliario;
 - controllo del rispetto del rapporto personale - bambini presenti;

- la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto affidatario al progetto educativo, alle condizioni definite nel presente capitolato e a tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;
- gestione e trasporto del pasto, dispensa e verifica sui prodotti e sui pasti erogati;
- le modalità di utilizzo e di gestione della struttura, dello stato di manutenzione degli immobili, degli impianti, delle sue pertinenze e di tutti i beni e attrezzature affidati;
- il rispetto della normativa igienico - sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
- il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei bambini e dei lavoratori;
- ogni altra verifica che ASIF CHIMELLI ritenga necessaria ai fini del regolare svolgimento del servizio.

In particolare ASIF CHIMELLI si riserva di sottoporre agli utenti dei questionari relativi alla qualità del servizio e di effettuare altre forme di verifica della stessa.

2. L'Operatore economico si impegna per quanto di sua competenza a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica nonché ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Sanitaria competente per la verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria.
3. ASIF CHIMELLI evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere ad ASIF CHIMELLI, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 32.
4. ASIF CHIMELLI, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 17 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, ASIF CHIMELLI prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a

maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che ASIF CHIMELLI deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione del contratto, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera.

In considerazione delle caratteristiche del servizio non sono comunque subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali e la somministrazione dei pasti.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione di ASIF CHIMELLI, unicamente per le prestazioni riguardanti il confezionamento e il trasporto del pasto, la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa, nonché le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze.

3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, per le motivazioni riportate nel provvedimento a contrarre.
7. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si rinvia all'art. 119 del Codice.
8. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 bis, il contratto di subappalto deve includere la clausola di revisione prezzi riferita alle lavorazioni oggetto del subappalto e determinata in coerenza con quanto previsto dell'articolo 14 dell'allegato II.2-bis CCP 2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 CCP 2023, ovvero in coerenza a quanto previsto dall'art. 8 bis del presente capitolato.

Art. 19 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. ASIF CHIMELLI corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 20 – Personale dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico deve mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, le seguenti figure professionali:

- a) Un/a coordinatore/trice pedagogico/a dotato/a di diploma di laurea coerente con il ruolo e con esperienza minima biennale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni in tale ruolo. Il/la coordinatore/trice pedagogico/a dovrà garantire un supporto minimo all'attività del nido di almeno 25 ore mensili e dovrà raccordarsi con il Coordinamento Pedagogico di ASIF CHIMELLI per:

- condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
- definire all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli ambientamenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
- collaborare nell'organizzazione e strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;
- concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
- favorire la messa in rete dei servizi socio-educativi a livello territoriale;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali, l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del gruppo in cui è inserito il bambino e la stesura del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel gruppo di lavoro e monitorarne costantemente l'attuazione;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo-genitoriale alle singole situazioni e monitorarne costantemente l'andamento;
- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

- b) Il personale necessario per l'erogazione del servizio di nido d'infanzia dotato dei titoli professionali richiesti per l'accesso all'impiego nei nidi d'infanzia così come previsti dalla L.p. n. 4 del 12 marzo 2002 e sue disposizioni attuative adottate con delibere della Giunta Provinciale n. 1891 del 01.08.2003 e successive modifiche, nello specifico:

1. Un/a coordinatore/trice interno/a al nido: in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice e/o coordinatrice in servizi socio-educativi per l'infanzia da 0 a 3 anni.

Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia. Il/la coordinatore/trice interno/a al nido svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le diverse realtà con le quali esso interagisce, favorendo l'integrazione tra componenti educative, organizzative ed amministrative in coerenza con quanto previsto dagli elementi educativi risultanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, ed in particolare:

- definisce e verifica l'attuazione della programmazione e della progettazione educativa annuale in accordo con il Coordinamento pedagogico;
- coordina gli incontri del personale del nido svolgendo funzioni di affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
- assicura quotidianamente la qualità del servizio offerto;
- è garante del buon funzionamento del nido ed è referente per le famiglie e per ASIF CHIMELLI;
- partecipa alle iniziative ed agli incontri promossi da ASIF CHIMELLI nell'ambito del coordinamento pedagogico ed organizzativo dei servizi comunali, così come alla formazione specifica organizzata dall'affidatario per tale figura;
- ove previste, conduce, promuove o sviluppa eventuali ulteriori attività concordate con ASIF CHIMELLI.

Per le attività di coordinamento interno devono essere garantite almeno un numero di ore settimanali come indicato nella tabella di cui al seguito.

2. Personale educativo: in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa provinciale di cui sopra.

Almeno il 70% del personale educativo impiegato nel servizio di nido deve essere in possesso di esperienza lavorativa minima di un anno nei servizi socio-educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni e almeno 2 educatori devono possedere una certificazione linguistica in almeno una delle lingue tedesca o inglese al livello B1. L'assegnazione dell'orario di lavoro al personale educativo deve considerare anche il ruolo dell'educatore di riferimento.

3. Personale ausiliario: assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. L'Operatore economico deve assegnare al servizio di nido d'infanzia personale con articolazione oraria adeguata e stabilità lavorativa al fine di garantire la continuità educativa nel corso della giornata e nel periodo di frequenza. L'assegnazione deve tener conto delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio in ragione del rapporto:

- un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi;
- un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi;
- un addetto alle funzioni ausiliarie, di norma ogni 15 bambini.

Il rapporto personale educativo-bambini va osservato per tutto l'orario di apertura del servizio tenendo conto dell'andamento delle entrate e delle uscite dei bambini iscritti al nido.

Ai fini del rispetto del rapporto educatore/bambini di cui sopra non sono computabili gli operatori in pausa, ancorché presenti in struttura.

Nella formulazione dell'orario della funzione ausiliaria (compresa l'eventuale figura di aiuto per la distribuzione dei pasti) si dovrà tener conto che le ore settimanali minime previste per addetto o unità equivalente sono pari a 30 contrattuali (comprehensive di monte ore) ogni 15 bambini iscritti per il servizio di nido a tempo pieno.

3. In ogni caso, per ciascuna delle figure sopra indicate, dovranno essere garantite, a piena capienza (corrispondente a 60 tempi pieni e 6 part time), almeno un numero di ore settimanali minimo, salvo quanto indicato in offerta tecnica, pari a:

Ore contrattuali settimanali minime Nido d'infanzia IL TULIPANO	
Capienza	fino a 66 bambini (di cui fino a 60 a tempo pieno)
Coordinatore pedagogico (ore mensili)	25
Coordinatore interno (comprehensive di monte ore e ad esclusione di eventuali ore svolte come educatore a contatto con il bambino)	25
Personale educativo (comprehensive di monte ore e di eventuali ore a contatto con il bambino da parte del coordinatore interno)	370
Personale ausiliario (comprehensive di monte ore)	110

Nel caso di attivazione di gruppi misti va rispettato il parametro di 2 educatori ogni 15 bambini sempre nel rispetto dei parametri di cui sopra (fermo restando che se il numero di bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi sia superiore a 6, deve essere garantita la presenza di un terzo educatore).

4. Il numero di ore sopra indicato costituisce minimo inderogabile che potrà essere eventualmente aumentato in sede di offerta tecnica e costituisce vincolo contrattuale che dovrà essere garantito per tutta la durata contrattuale nell'ipotesi di piena capienza salvo, per il personale educativo, adeguamenti nella sua articolazione in funzione degli orari di entrata e uscita dei bambini, salvo la fascia centrale.
5. La sostituzione del personale operante nel servizio deve avvenire con personale di corrispondente qualifica, professionalità e requisiti offerti ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla L.p. 12 marzo 2002 n. 4 e ss. mm. e dalle relative deliberazioni attuative. In ogni caso, le sostituzioni dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei rapporti previsti.

L'Operatore economico si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che venissero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordato con ASIF CHIMELLI.

Al fine di garantire la continuità educativa ai bambini, l'Operatore economico si impegna a mettere a disposizione un gruppo di lavoro la cui composizione rimane stabile, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel rapporto con l'utenza il personale dell'Operatore economico deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.

ASIF CHIMELLI si riserva la facoltà di chiedere motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

L'Operatore economico deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

L'Operatore economico può accogliere presso la struttura in cui si svolge il servizio soggetti che effettuino tirocini, stage o esperienze analoghe, nel rispetto delle procedure indicate da ASIF CHIMELLI.

Art. 21 - Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali

1. Qualora al nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'Operatore economico, su richiesta di ASIF CHIMELLI e secondo le modalità con la stessa concordate, provvede ad assegnare ulteriore personale, nel rispetto delle disposizioni della L.p. n. 4 del 12 marzo 2002 e ss. mm. e relative delibere attuative.
2. ASIF CHIMELLI riconosce all'Operatore economico, per il periodo di frequenza del bambino al nido, oltre alla quota mensile unitaria, un corrispettivo orario per le ore settimanali concordate ed effettivamente prestate dall'educatore/trice di supporto al gruppo nei giorni di presenza del bambino durante il periodo di apertura del nido. Tale corrispettivo viene calcolato mensilmente sulla base del C.C.N.L. cat. D2 del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali, attualmente pari ad euro 27,40 all'ora tenuto conto delle seguenti voci: minimi contrattuali conglobati mensili, eventuali accordi collettivi territoriali di categoria, 2 scatti di anzianità, oneri previdenziali ed assistenziali, trattamento fine rapporto e previdenza complementare. Il corrispettivo viene aumentato dell'I.V.A. se e in quanto dovuta a termine di legge e non è soggetto alla revisione prezzi di cui all'art. 8 bis del capitolato tecnico amministrativo. Non viene rimborsata alcuna spesa di carattere generale ed il costo di eventuali sostituzioni dell'educatore che devono essere comunque garantite dall'affidatario.
3. Prima dell'ambientamento del bambino al nido, una volta ammesso, il Coordinamento pedagogico di ASIF CHIMELLI promuove la costituzione del gruppo di lavoro composto tra l'altro dal/la pedagoga di ASIF CHIMELLI, dal coordinatore pedagogico dell'Operatore economico, dagli educatori del nido, dagli operatori socio - sanitari che hanno in carico il bambino.
4. Il gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento da attuare per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido.

Gli educatori del nido d'infanzia si impegnano ad operare secondo le modalità e le finalità concordate dal gruppo di lavoro.

Art. 22 - Formazione del personale

1. Il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse e realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e da ASIF CHIMELLI per i servizi socio-educativi interessati del territorio. Al personale ausiliario deve essere garantita la partecipazione alle specifiche attività di formazione anche eventualmente promosse e realizzate da ASIF CHIMELLI.
2. L'Operatore economico deve attuare altre iniziative di formazione ed aggiornamento, in conformità a quanto indicato in offerta tecnica, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento (indicativamente 30 ore annuali) e da ASIF CHIMELLI.

A conclusione di ciascun anno educativo, l'Operatore economico dovrà comunicare ad ASIF CHIMELLI l'elenco delle attività di formazione e aggiornamento attuate in corso d'anno.

3. Entro l'avvio di ciascun anno educativo, l'Operatore economico dovrà presentare proposte di formazione e aggiornamento che intende svolgere nel corso dell'anno educativo, in coerenza con le indicazioni formulate in sede di offerta tecnica.

Art. 23 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 24 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 25 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 25 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, alla scadenza del contratto l'Operatore economico che si aggiudicherà il prossimo affidamento è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi

oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere ad ASIF CHIMELLI, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta di ASIF CHIMELLI.

Ai soli fini della garanzia della continuità lavorativa, nel corso dell'ultimo anno di gestione del servizio l'Operatore economico uscente è tenuto a mantenere i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere al 31 luglio, anche per la fruizione delle ferie, almeno fino alla data del 20 agosto.

Art. 26 - Caratteristiche del servizio di ristorazione

1. Nei locali messi a disposizione non esistono spazi da adibire a cucina per la preparazione dei pasti, ma è comunque previsto un apposito locale adibito al mantenimento della temperatura dei pasti, loro sporzionamento e distribuzione, scaldavivande. Data l'assenza di una zona cucina, i pasti dovranno essere confezionati, trasportati e distribuiti a cura dell'Operatore economico, rispettando le normative previste dall'autocontrollo igienico sanitario di cui al Regolamento CE 852 del 29.04.2004 e relative disposizioni attuative, garantendo il rispetto della temperatura dei pasti. I pasti dovranno essere disponibili presso i locali della struttura in tempo utile per l'orario previsto per la somministrazione.

Il trasporto dei pasti deve essere effettuato con automezzi a ciò autorizzati, rispondenti a quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. 327/80. Copia delle autorizzazioni dovrà essere fornita ad ASIF CHIMELLI.

2. L'Operatore economico gestisce direttamente il servizio di ristorazione, anche tramite il subappalto previsto all'art. 19. In caso di temporanea impossibilità a provvedere al servizio di ristorazione nelle modalità indicate in offerta di gara, per cause non imputabili all'Operatore economico, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, per erogare il pasto di analoga qualità e quantità previa espressa autorizzazione scritta da parte di ASIF CHIMELLI.
3. Nell'erogazione dei pasti devono essere rispettate le indicazioni contenute nell'opuscolo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento "Alimentazione sana a scuola e in famiglia" e quelle indicate nel documento "Linee guida per una sana alimentazione" del CREA, ed eventuali successive variazioni. L'Operatore economico è tenuto ad applicare nella somministrazione dei pasti anche le indicazioni fornite da ASIF CHIMELLI relativamente alla gestione delle diete speciali. In particolare, l'Operatore economico, per la preparazione delle diete per bambini affetti da celiachia, sarà tenuto a provvedere direttamente all'acquisto e alla scelta di alimenti privi di glutine da utilizzare, fatta salva la possibilità per i genitori di fornire gli alimenti dietetici di proprio gradimento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal Prontuario degli Alimenti edito da A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia).
4. Almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'anno educativo del nido d'infanzia, l'Operatore economico comunica all'ASIF CHIMELLI la programmazione dei menù annuale e/o stagionale da somministrare, al fine della sua preventiva approvazione, tenuto conto delle specifiche fasce d'età dei bambini presenti presso ciascun nido d'infanzia.

Ogni eventuale variazione a tale programmazione deve essere concordata con ASIF CHIMELLI almeno 15 giorni prima della sua applicazione. Qualora, per cause di forza maggiore, in sede di applicazione giornaliera del menù programmato si rendessero necessarie delle modifiche,

L'Operatore economico è tenuto a darne comunicazione ad ASIF CHIMELLI, anche in modo cumulativo, entro il mese successivo.

5. Il piano HACCP deve tener conto che il confezionamento dei pasti dovrà essere effettuato in giornata. Tutti i prodotti dovranno essere cotti (non è ammessa la precottura) nella giornata di consumo e dovranno essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa di settore. Potrà essere fatta eccezione solo per la preparazione di torte (senza creme) e dell'impasto della pizza/pane previsti per il giorno successivo. Non è ammesso l'utilizzo di avanzi.
6. L'Operatore economico deve approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che garantiscano la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurarne la freschezza e l'idoneità all'uso e tenuto conto delle previsioni previste dal D.M. 65/2020 del 10 marzo 2020.

Gli alimenti dovranno inoltre rispettare quanto riportato all'Allegato 1, Sezione c), Lett. a), punto 1) "Requisiti degli alimenti" dei CAM approvati con Decreto 10.03.2020 sopraccitato, e precisamente nella rispettiva percentuale minima e salvo il rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica:

- frutta, ortaggi, legumi, cereali: biologici per almeno il 50% in peso ed almeno un'ulteriore somministrazione di frutta deve essere o bio o con frutta certificata dell'ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata o equivalenti; la frutta esotica deve essere o bio o deve provenire da commercio equo e solidale;
- carne bovina: almeno il 50% da produzione biologica; un ulteriore 10% in peso di carne deve essere, se non biologica, certificata nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o nell'ambito dei sistemi di qualità regionali riconosciuti;
- carne avicola: biologica per almeno il 20% in peso; le restanti somministrazioni di carne avicola sono rese, se non con carne biologica, con carne avicola etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004 recante «Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame» per almeno le seguenti informazioni volontarie: «allevamento senza antibiotici», allevamento «rurale in libertà» (free range) o «rurali all'aperto»;
- carne suina: almeno il 10% da produzione biologica; in alternativa in possesso di una certificazione volontaria di prodotto relativa ai requisiti "benessere di animali in allevamento trasporto e macellazione" e "allevamento senza antibiotici";
- omogeneizzati di carne: 100% biologico;
- prodotti ittici (di origine FAO 37 o FAO 27) e rispettare la taglia minima indicata nei CAM e non appartenere alle specie classificate "in pericolo" etc.; se somministrato pesce di allevamento, sia di acqua dolce che marina, almeno una volta durante l'anno scolastico deve essere somministrato pesce biologico o certificato nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o pesce da «allevamento in valle»;
- salumi e formaggi: biologici per almeno il 30% in peso o, se non disponibili, a marchio qualità DOP o IGP;
- olio extra vergine di oliva: biologico per almeno il 40% in capacità;
- pelati, polpa e passata di pomodoro: biologico per almeno il 33% in peso;
- uova (liquide o con guscio): 100% biologico;
- yogurt e latte (anche in polvere): 100% biologico;
- acqua di rete o microfiltrata;
- marmellate, confetture, succhi di frutta: 100% biologico.

E' consentito l'utilizzo di piselli, fagiolini, spinaci e bieta surgelati.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato tecnico amministrativo, si fa rinvio a quanto previsto dai CAM approvati con Decreto 10.03.2020 più volte citato.
8. Ai fini del calcolo del peso dei prodotti per il raggiungimento di ciascuna percentuale, "un litro" viene considerato equivalente ad "un chilo".
9. Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai Regolamenti n. 2018/848 e (CE) n. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
10. Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

Per la pesca non potranno essere forniti prodotti provenienti dalla zona F.A.O 61 "Pacifico nord-occidentale".

11. Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente, o tramite vettore, il prodotto alimentare nel centro refezionale, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.
12. In sede di verifica degli adempimenti contrattuali, l'Operatore economico dovrà produrre ad ASIF CHIMELLI gli attestati di assoggettamento dei propri fornitori.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità alle stesse.

I prodotti ortofrutticoli devono rispettare i calendari di stagionalità.

Il latte utilizzato per la preparazione di formaggi a stagionatura inferiore a 60 giorni deve subire un trattamento termico fino a negativizzazione della fosfatasi alcalina.

Lo yogurt deve essere prodotto con latte pastorizzato, senza aggiunta di zucchero. L'affidatario deve garantire che il pane fornito non deve contenere sostanze di origine animale.

Tutte le carni fresche e refrigerate devono essere prodotte (macellate) e sezionate unicamente in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 219/2009 e presentare il bollo sanitario in conformità a tale Regolamento e successive modifiche. Tutte le carni devono provenire da animali nati, allevati, macellati e sezionati in un paese dell'Unione Europea.

L'utilizzo di acqua e bevande confezionate è previsto solo in casi eccezionali per specifiche esigenze.

13. L'Operatore economico assume l'impegno ad adottare accorgimenti/strumenti organizzati tali da ridurre la quantità di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo, in linea con le disposizioni vigenti.
14. In caso di comprovati motivi ASIF CHIMELLI si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in problematiche alimentari o provenienti da mercati in cui si sono verificati elementi che compromettano la salute pubblica.
15. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengano ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. È vietato l'uso di antigermoglianti e di gelatine animali.
16. L'Operatore economico deve infine attenersi a quanto indicato dal D.M. n. 82 del 9 aprile 2009 e dal Codice OMS/UNICEF oltre che dal Regolamento UE 609/2013.

17. ASIF CHIMELLI si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da una ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio erogato.

Art. 27 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 28 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è ASIF CHIMELLI, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Affidatario viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti di ASIF CHIMELLI, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con atto allegato parte integrante del contratto di appalto, l'Affidatario, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo lo schema allegato 1) al presente capitolato speciale, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso da ASIF CHIMELLI all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna. L'Operatore economico restituisce ad ASIF CHIMELLI copia dell'atto controfirmata dal proprio legale rappresentante per accettazione della nomina.

4. La nomina di responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a compimento dell'incarico.

Schema del decreto di nomina è allegato (allegato 1) al presente capitolato tecnico amministrativo.

Art. 30 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di ASIF CHIMELLI.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento";

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante";

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati di ASIF CHIMELLI per la fase di esecuzione del contratto, con particolare riferimento all'indirizzo pec. Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. ASIF CHIMELLI non accetta garanzie definitive non conformi a quanto indicato nel disciplinare di gara e nello Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate.

Art. 31 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva ASIF CHIMELLI da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che ASIF CHIMELLI viene considerato "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni per la responsabilità civile verso terzi ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze. La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'assicurato affidatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di euro 8.000.000,00 per sinistro, con il limite per R.C.O. di euro 8.000.000,00 per sinistro e di euro 3.500.000,00 per persona.

L'Operatore economico si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.

I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:

- morte euro 300.000,00;
- invalidità permanente euro 400.000,00;
- diaria da ricovero euro 70,00;
- rimborso spese mediche euro 10.000,00.

La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

4. Le polizze andranno inviate in copia ad ASIF CHIMELLI prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa di ASIF CHIMELLI, dà la facoltà ad ASIF CHIMELLI di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo quanto disposto dal presente capitolato. Inoltre la mancata trasmissione della quietanza di versamento del premio annuale entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa di ASIF CHIMELLI, dà la facoltà di applicare la penale massima prevista dall'art. 32 lett. h) e, in caso di ulteriore ritardo, di procedere alla risoluzione del contratto secondo il disposto dell'art. 34 del presente capitolato.
5. ASIF CHIMELLI è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 32 – Penali

1. ASIF CHIMELLI si riserva la facoltà di applicare all'Operatore economico le seguenti penali, salvo il risarcimento del maggior danno:

a) mancato rispetto del rapporto personale educativo – bambini	da euro 1.000,00 a euro 15.000,00
b) mancata o inadeguata qualificazione del	da euro 500,00 a euro 5.000,00

personale impiegato	
c) mancata presentazione del Progetto educativo annuale o mancato adeguamento alle osservazioni effettuate da ASIF CHIMELLI entro i termini fissati nel presente capitolato	euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
d) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo annuale	da euro 500,00 a euro 10.000,00
e) carenze di gestione che si traducono in un disservizio arrecato all'utenza	da euro 1.000,00 a euro 10.000,00
f) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza	da euro 1.000,00 a euro 10.000,00
g) mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati da ASIF CHIMELLI	euro per 50,00 per ogni giorno di ritardo
h) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dal presente capitolato o dall'offerta tecnica	da euro 500,00 a euro 15.000,00

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, ulteriori rispetto a quelle indicate in tabella si applica una penale da euro 200,00 a 2.000,00 salvo il risarcimento del maggior danno. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. Qualora si verificano, da parte dell'Operatore economico, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, ASIF CHIMELLI procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'Operatore economico.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di ASIF CHIMELLI, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 30 del presente capitolato.
6. ASIF CHIMELLI, acquisite le controdeduzioni eventualmente prodotte dall'Operatore economico, si riserva di applicare le penali come sopra elencate, valutata al riguardo la gravità e la frequenza degli inadempimenti e il disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che ASIF CHIMELLI avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, ASIF CHIMELLI può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 34, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 33 – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
 - d) In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:
 - guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 34 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto da ASIF CHIMELLI;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite di ASIF CHIMELLI presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine ad ASIF CHIMELLI stessa, in conformità all'art. 16, comma 3, del presente capitolato;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 32, comma 7, del presente capitolato;
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n) in caso di avvalimento, qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - o) come stabilito dall'articolo 8 del presente capitolato, nel caso di riduzione del numero di bambini iscritti al servizio di nido d'infanzia superiore all'80% dei posti disponibili per almeno 4 mesi, ASIF CHIMELLI si riserva di non attivare o non proseguire il servizio. In tal caso il contratto si intende risolto di diritto senza che con ciò l'Operatore economico possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta;
 - p) reiterato mancato rispetto di tutto quant'altro stabilito negli atti di gara.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali ASIF CHIMELLI non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 35 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 36 – Definizione delle controversie mediante CCT

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).
2. Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Trento nei casi previsti dalla legge.
3. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 37 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'Operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione ad ASIF CHIMELLI e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento.
4. In ossequio alla norma sopracitata, ASIF CHIMELLI verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica ad ASIF CHIMELLI gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad ASIF CHIMELLI deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati

successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 38 – Obblighi in materia di legalità

1. Nei contratti affidati l'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi generali in materia di prevenzione della corruzione, nonché le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità eventualmente adottati dall'amministrazione aggiudicatrice. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni può comportare la risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare, in quanto compatibile, le disposizioni adottate con l'approvazione del codice di comportamento di ASIF CHIMELLI disponibile al seguente link: <https://www.asifchimelli.eu/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti> che dichiara di aver visionato.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente ad ASIF CHIMELLI ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, altra utilità od offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
3. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la clausola con cui ciascun subappaltatore e subcontraente:
 - a) “si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi generali in materia di prevenzione della corruzione, nonché le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità eventualmente adottati dall'amministrazione aggiudicatrice. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni può comportare la risoluzione del contratto”.
 - b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente ad ASIF CHIMELLI ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità od offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 39 – Spese a carico dell'Operatore economico

1. Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 40 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale di ASIF CHIMELLI, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 41 - Codice di Comportamento

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti di ASIF CHIMELLI – approvato con determinazione del Direttore n. 41 dd. 3 febbraio 2023- rinvenibile sul sito web <https://www.asifchimelli.eu/> – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore economico. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 42 – Norma di chiusura

L'Operatore Economico, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Allegato 1) Schema decreto di nomina a responsabile trattamento Tulipano
- Allegato 3) Calcolo costo della manodopera
- Allegato 4) DUVRI - nido Il tulipano
- Allegato 5) Planimetria degli spazi
- Allegato 6) Regolamento nido approvato Consiglio Comunale
- Allegato 7) Progetto pedagogico di ASIF CHIMELLI

IL DIRETTORE DI ASIF CHIMELLI
dott. Pietro Grigoli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).